

REGOLAMENTO

PER LA TUTELA E L'UTILIZZO DEL MARCHIO COLLETTIVO

"SOLO DI PEZZATA ROSSA ITALIANA-A2"

ARTICOLO 1

1. È istituito un MARCHIO COLLETTIVO, nel seguito MARCHIO, che contraddistingue i PRODOTTI LATTIERO CASEARI ottenuti da soggetti appartenenti alla razza bovina Pezzata Rossa Italiana con allele A2 della Beta-caseina ed elaborati da soggetti operanti nell'area geografica dell'intero Stato italiano.

Il marchio è depositato presso la CCIAA di Udine ed è di proprietà dell'ANAPRI.

I soggetti abilitati al suo utilizzo devono possedere i seguenti requisiti:

* essere iscritti al Registro delle Imprese (RI) delle Camere di Commercio con sede nelle Province delle Regioni Italiane in cui ricade la sede legale dell'azienda, e/o al Repertorio Economico Amministrativo (REA);

* essere in regola con il pagamento del diritto annuale del RI o REA;

* svolgere attività di allevamento, trasformazione, commercializzazione e somministrazione dei prodotti a marchio "SOLO DI PEZZATA ROSSA ITALIANA-A2";

* per gli allevatori e i produttori lattiero-caseari i parametri tecnici minimi sono esplicitati nell'Allegato B.

2. La struttura del MARCHIO è rappresentata nell'Allegato A.

3. Tutti i diritti relativi all'utilizzazione del MARCHIO sono di titolarità esclusiva dell'ANAPRI con sede in 33100 Udine – via I. Nievo, 19, ed il Presidente dell'Associazione è la figura che rappresenta il MARCHIO COLLETTIVO.

4. Le norme volte a regolare il rilascio, l'utilizzo e la revoca di detto MARCHIO sono dettate dal presente REGOLAMENTO.

5. L'area di produzione comprende l'intero territorio dello Stato italiano.

ARTICOLO 2

1. L'ANAPRI potrà concedere in uso il marchio a soggetti, nel prosieguo denominati RICHIEDENTI e/o UTILIZZATORI, che rispondono a quanto al precedente art. 1, comma 1.

2. Il documento di concessione dell'uso del MARCHIO è la LICENZA D'USO DEL MARCHIO.

La licenza d'uso del marchio deve contenere i dati anagrafici del licenziatario, il numero identificativo dello stesso, il codice del prodotto per il quale viene richiesto il marchio, la data di rilascio e di scadenza della licenza d'uso, nonché le condizioni alle quali l'uso del marchio viene concesso.

3. L'operatore che ha ottenuto la licenza d'uso del marchio viene iscritto in uno speciale ELENCO DEI LICENZIATARI del marchio stesso, tenuto presso il ANAPRI.

ARTICOLO 3

1. La funzione dell'ANAPRI, nel rispetto delle finalità che gli sono affidate per legge, anche attraverso la regolamentazione dell'uso del MARCHIO, è quella di presiedere allo sviluppo ed al potenziamento genetico e numerico della razza bovina Pezzata Rossa Italiana e di valorizzare e tutelare le sue produzioni primarie e derivate.

2. L'ANAPRI potrà, temporaneamente e di volta in volta, autorizzare enti, associazioni o gruppi che svolgono attività pubblica, nonché soggetti privati, ad utilizzare il MARCHIO, nei limiti del presente REGOLAMENTO e per una specifica ed individuata attività. L'autorizzazione è definitiva salvo revoca a discrezione dell'ANAPRI per eventuali inadempienze. I controlli connessi con il presente REGOLAMENTO vanno in capo all'ANAPRI o al COMITATO TECNICO eventualmente nominato.

ARTICOLO 4

1. Ciascun soggetto che risponde alle caratteristiche individuate negli artt. 1 e 2, quale RICHIEDENTE, potrà richiedere all'ANAPRI il rilascio del MARCHIO per l'utilizzazione dello stesso secondo le norme del presente REGOLAMENTO. La richiesta dovrà essere presentata per iscritto presso la sede dell'ANAPRI sita in via I. Nievo n. 19, 33100 UDINE.

2. La richiesta dovrà contenere:

a. la denominazione e/o ragione sociale e/o nome e cognome del RICHIEDENTE indicando espressamente i dati anagrafici del legale rappresentante nel caso di persona giuridica;

b. la residenza o la sede operativa del RICHIEDENTE, specificando la Provincia, il Comune, la Via, il numero civico, il codice di avviamento postale, il codice fiscale e la Partita Iva.

In caso di più sedi operative presenti nell'area individuata all'art. 1, comma 1, andranno indicati tutti gli indirizzi delle varie sedi;

c. lo specifico PRODOTTO per cui viene richiesta l'utilizzazione del MARCHIO, con tutte le indicazioni relative alla sua origine, descrizione ed al suo impiego o utilizzo;

d. una copia del presente REGOLAMENTO firmato per accettazione;

e. dichiarazione di veridicità di ogni e qualunque dato e/o informazione riportata sulla richiesta;

f. dichiarazione di piena conoscenza e completa accettazione del presente REGOLAMENTO e dei richiami in esso contenuti.

3. In caso di accettazione della richiesta, l'utilizzatore dovrà versare la quota di euro 100,00 quale quota di iscrizione al marchio. In seguito, ogni anno l'utilizzatore verserà una quota che servirà a coprire i costi di gestione del marchio. L'entità della quota annuale da versare viene definita dal presente disciplinare in base alle caratteristiche di ogni utilizzatore.

ARTICOLO 5

L'ANAPRI, sentiti i produttori, può costituire un COMITATO TECNICO, nominato dal Consiglio Direttivo. Esso dura in carica 3 anni ed è composto da 5 membri di cui 3 produttori. I membri nominati eleggono al loro interno un presidente del COMITATO.

ARTICOLO 6

1. Il COMITATO TECNICO, ai fini solo del presente regolamento, è validamente riunito con la presenza della metà più uno dei componenti.
2. Il COMITATO TECNICO, nell'esercizio della sua funzione, gode della più ampia autonomia operativa.
3. Compiti del COMITATO TECNICO sono:
 - a. esprimere pareri vincolanti in merito alla concessione, da parte dell'ANAPRI, dell'uso del marchio collettivo ai richiedenti;
 - b. verificare, direttamente o a mezzo di propri incaricati, il rispetto dei vincoli e dei requisiti previsti da questo regolamento da parte di ciascun RICHIEDENTE/UTILIZZATORE del marchio con verifiche che possono avere cadenza annuale e anche senza preavviso. Il COMITATO TECNICO agisce in via autonoma, ovvero sulla base di denunce o di comunicazioni di terzi;
 - c. applicare le sanzioni di cui al successivo art. 10.

ARTICOLO 7

1. Il MARCHIO potrà essere applicato o riportato segnatamente su:
 - a. manifesti pubblicitari rivolti allo specifico PRODOTTO che gode dell'uso del MARCHIO;
 - b. confezioni (involucri tramite i quali vengono presentati e messi in commercio i prodotti legati alla razza bovina Pezzata Rossa Italiana);
 - c. etichette applicate o stampate sull'imballo;
 - d. istruzioni per la conservazione del/i PRODOTTO/I;
 - e. insegne pubblicitarie poste all'ingresso dei locali di produzione, lavorazione, commercializzazione e somministrazione dei prodotti della razza bovina Pezzata Rossa Italiana;
2. Ogni bozzetto riguardante la riproduzione su confezioni, etichette, manifesti pubblicitari o insegne – se il MARCHIO standard sarà inserito all'interno o accanto ad un marchio individuale già in possesso del richiedente - dovrà essere tempestivamente inviato per iscritto dal RICHIEDENTE

all'ANAPRI per la dovuta approvazione. Qualora, entro trenta (30) giorni solari dal ricevimento del bozzetto, non venga inviata comunicazione al RICHIEDENTE/UTILIZZATORE, detto bozzetto si intende approvato.

3. L' ANAPRI potrà, in ogni momento, senza vincoli di procedura, impartire al singolo UTILIZZATORE particolari prescrizioni cui l'UTILIZZATORE stesso sarà tenuto ad adempiere ai fini del futuro impiego del marchio. Tali prescrizioni saranno comunicate all'UTILIZZATORE a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

4. L'utilizzo del MARCHIO deve comunque corrispondere a quanto rappresentato nell'Allegato A.

ARTICOLO 8

1. L' UTILIZZATORE deve assoggettarsi alle verifiche del COMITATO TECNICO o dell'eventuale ente di controllo incaricato dalla medesima, consentendo il libero accesso agli ispettori, garantendo ogni assistenza durante le visite e fornendo loro ogni informazione utile per l'espletamento dell'incarico;

2. adempiere a tutte le azioni correttive delle non conformità prescritte;

3. mantenere inalterate tutte le condizioni che hanno permesso il rilascio della licenza d'uso del marchio;

4. utilizzare il marchio unicamente per il prodotto per il quale è stata rilasciata la licenza d'uso;

5. non compiere alcun atto od omissione che possa danneggiare o comunque ledere la reputazione del marchio;

6. non cedere, neppure parzialmente, il diritto all'uso del MARCHIO, né concedere sub-licenze, né agire in giudizio a difesa del MARCHIO medesimo.

7. L'UTILIZZATORE, né direttamente, né indirettamente, può provvedere all'acquisto, né all'ottenimento di una autorizzazione o licenza, né al deposito, né alla registrazione di segni, parole,

logo o altro, simile, assimilabile od uguale al MARCHIO. Tale impedimento non ha limite territoriale e si crea all'UTILIZZATORE sin da quando esso è RICHIEDENTE, e permane sia nel caso in cui la sua domanda non sia stata accolta, sia che l'UTILIZZATORE abbia perso i diritti di utilizzo del marchio.

8. La violazione delle norme di cui al presente articolo comporta l'immediata revoca all'utilizzazione del marchio.

ARTICOLO 9

1. La riproduzione o l'utilizzazione del MARCHIO a scopi diversi da quelli previsti dal presente REGOLAMENTO, che non siano stati previamente approvati per iscritto dall'ANAPRI, comporterà l'immediata revoca del diritto di utilizzo del MARCHIO. L'eventuale approvazione di una tale deroga deve essere a termine e deve essere specificatamente individuata per iscritto.

ARTICOLO 10

1. Il mancato rispetto delle condizioni di utilizzo del MARCHIO viene contestato, per iscritto ed argomentato, dall'ANAPRI, previo parere del COMITATO TECNICO, all'UTILIZZATORE, il quale ha trenta (30) giorni solari, dal ricevimento della contestazione scritta ed argomentata, per rispondere. Il COMITATO TECNICO, a suo insindacabile giudizio, può assumere una delle seguenti sanzioni a carico dell'UTILIZZATORE:

a. sanzione pecuniaria – l'UTILIZZATORE che non abbia adempiuto a tutti gli impegni assunti, o che abbia trascurato l'osservanza del presente REGOLAMENTO, sarà soggetto ad una multa che, a seconda della gravità della violazione commessa, sarà di € 500,00.= (cinquecento//00) nei casi più lievi e di € 5.000,00.= (cinquemila//00) nei casi più gravi.

b. sospensione dall'uso del MARCHIO – all'UTILIZZATORE che abbia rifiutato per due volte consecutive e senza giustificato motivo la visita degli addetti al controllo di cui al precedente art. 8 ovvero all'UTILIZZATORE a cui sia stata applicata la sanzione pecuniaria per due volte sarà inflitta, in caso di nuova inadempienza nei termini di cui al punto che precede, la sospensione fino ad un (1) anno dell'uso del MARCHIO.

Nel caso di sospensione oltre i sei (6) mesi, prima di riammettere a tutti gli effetti l'UTILIZZATORE, il COMITATO TECNICO valuterà, a suo insindacabile giudizio, il ripristino dell'autorizzazione all'uso del MARCHIO.

c. revoca del diritto di utilizzo del MARCHIO. Tale sanzione viene comminata in caso di violazione la cui gravità sia tale da integrare un inadempimento di non scarsa importanza ai sensi dell'art. 1453 cod. civ., oltre che nei casi di cui ai precedenti art. 8, commi 3, e 8.

2. L'irrogazione di ognuna delle sopraindicate sanzioni verrà comunicata con raccomandata con ricevuta di ritorno.

3. Contro l'applicazione delle sanzioni l'UTILIZZATORE potrà proporre motivato reclamo allo stesso COMITATO TECNICO entro quindici giorni dalla comunicazione. Il COMITATO TECNICO, entro trenta giorni, decide sul reclamo. In assenza di provvedimenti la decisione si intende confermata in ogni sua parte. In ogni caso il reclamo non ha efficacia sospensiva.

ARTICOLO 11

1. L'UTILIZZATORE può rinunciare all'uso del marchio, inviando comunicazione di rinuncia con lettera raccomandata all' ANAPRI.

2. A seguito di rinuncia cessa ogni diritto all'utilizzo del marchio.

ARTICOLO 12

1. In qualsiasi caso di cessazione del diritto di utilizzo del MARCHIO, l'UTILIZZATORE è obbligato a non usufruire di ogni materiale o documento riprodotto il medesimo.

ARTICOLO 13

1. Qualsiasi controversia circa l'interpretazione del regolamento sarà di competenza del Foro di Udine, ma, in alternativa potrà essere affidata al giudizio arbitrale nel rispetto della normativa vigente.

ARTICOLO 14

1. L'organo deliberante dell'ANAPRI potrà approvare regolamenti aggiuntivi o modificativi al REGOLAMENTO stesso, e dette integrazioni e/o modifiche diverranno parte integrante del REGOLAMENTO.

2. Le modifiche dovranno essere comunicate a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite altro mezzo elettronico certificato, ai singoli UTILIZZATORI.

3. L'allegato viene chiamato a fare parte integrante del presente REGOLAMENTO.

ALLEGATI:

A) MARCHIO

B) REQUISITI TECNICI NECESSARI PER ALLEVATORI E PRODUTTORI LATTIERO-CASEARI

ALLEGATO A) – MARCHIO



ALLEGATO B) – REQUISITI TECNICI NECESSARI PER ALLEVATORI E PRODUTTORI LATTIERO-CASEARI

ALLEVATORI

1) PRE-REQUISITI (rilasciati tramite auto-certificazione da parte dell’Azienda)

- a) Possesso del codice di allevamento rilasciato dall’ASS competente
- b) Tenuta ed aggiornamento del Registro dei Trattamenti (cd. “Quaderno di campagna”)
- c) Tenuta ed aggiornamento del Manuale di corretta prassi igienica per l’allevamento dei bovini (artt. 7-8 Reg. CE 852/04)
- d) Regolarità con gli obblighi imposti dalla Direttiva Nitrati, così come recepita dai decreti regionali di applicazione
- e) Regolarità con le norme imposte dalla Normativa comunitaria sul Benessere degli animali negli allevamenti

ALLEVATORI E PRODUTTORI

2) REQUISTI

- a) Il latte prodotto deve provenire esclusivamente da vacche di razza Pezzata Rossa Italiana iscritte al Libro Genealogico.
- b) La mandria, a partire dai soggetti di un anno di età, deve essere inizialmente genotipizzata, tramite ANAPRI, per la caratterizzazione delle varianti genetiche della Beta-caseina.
- c) Non è ammessa la presenza nella mandria di bovine in produzione con il genotipo A1A1, A1B e comunque prive dell’allele A2.
- d) Le fecondazioni devono avvenire tramite utilizzo ESCLUSIVO di tori aventi il genotipo A2A2 della beta-caseina, ufficialmente riconosciuti dal Libro Genealogico della Pezzata Rossa Italiana. L’ANAPRI si premurerà di effettuare i necessari controlli sull’utilizzo corretto dei tori durante le fecondazioni.
- e) Nel caso di produzione di formaggio deve essere approvato da ANAPRI, dopo aver esaminato la scheda tecnica di produzione, secondo i seguenti criteri guida generali:
 - Impiego di solo latte crudo per formaggi con stagionatura superiore a 60 giorni;
 - Utilizzo di nessun additivo o conservante in grado in qualunque modo di alterare le caratteristiche naturali ed organolettiche dei prodotti.

- f) Nel caso di produttori biologici regolarmente certificati, come prevede il disciplinare del Biologico, le aziende dovranno apporre sulla pelure il marchio di appartenenza al regime biologico.

3) VERSAMENTO DELLA QUOTA ANNUALE DI ISCRIZIONE

La quota annuale di iscrizione viene calcolata in base alla quantità di latte utilizzata per la produzione di prodotti a marchio. La quantità di latte utilizzata per produrre prodotti a marchio viene comunicata annualmente tramite autocertificazione dell'utilizzatore del marchio. L'entità del pagamento è il seguente:

Quantità annuale latte lavorato (quintali)	Costo annuo (€)
Meno di 1.000	100,00
1.000-2.000	200,00
2.000-5.000	400,00
5.000-10.000	750,00
Più di 10.000	1.500,00

Il Presidente dell'ANAPRI

Franco Moras
